CAMERA DEI DEPUTATI N. 5237

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Presentata il 15 novembre 1990

Modifica dell'articolo 94 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il perdurare dell'inammissibile costume dei Governi della Repubblica di « aprire le crisi » fuori delle sedi istituzionali non poteva essere regolato dal legislatore costituzionale trattandosi, all'evidenza, di una vera e propria degenerazione né prevista né prevedibile all'epoca.

È evidente che, quindi, necessiti una correzione o meglio una precisazione sul reale contenuto della norma di cui all'articolo 94 della Carta costituzionale (che, per la verità, ha più il significato di un'interpretazione « autentica » della norma che di una modifica della stessa) volta ad impedire il deteriorarsi ulteriore del rispetto, da parte dei Governi e dei partiti della maggioranza, delle istituzioni fondamentali dello stesso Stato di diritto.

Deve quindi essere precisato, dopo il comma secondo del citato articolo che le dimissioni del Governo possono essere presentate esclusivamente con dichiarazione motivata al Parlamento, il quale, previa discussione nelle due Camere, vota in merito.

Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta costituita da un solo articolo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« Il Governo, se intende dimettersi, deve presentare dichiarazione motivata, in merito, alle Camere che, previa discussione, votano per appello nominale ».